

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

**Statuti di partiti politici iscritti alla data del 17 ottobre 2014 nel Registro nazionale di cui all'art. 4, comma 5, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2014, n. 13**

### Statuto del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea

#### PREAMBOLO

Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare la liberazione delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-SE si ispira alle ragioni fondative del socialismo, al pensiero di Carlo Marx. Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -'69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa. I comunisti lottano perché, in Italia, in Europa, nel mondo avanzato e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo e del patriarcato come condizione per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione, di sfruttamento. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario. E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccoglierci e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile. E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.

#### I - L'ADESIONE AL PARTITO

##### Art. 1

1. Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione.



2. Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori di riferimento.

Art. 2

1. La domanda di prima iscrizione è rivolta, anche con strumenti telematici, al direttivo del circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo di lavoro, di studio o tematico ove si svolge la propria attività.

2. Qualora nel Comune in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico o territoriale, è data la possibilità all'interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale più vicino diverso da quello di residenza, salvo quanto previsto dal comma 4.

3. Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro un mese dalla domanda. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia che sono tenuti a deliberare entro un mese. Qualora il collegio di garanzia riconosca il diritto dell'interessato/a, provvede alla consegna della tessera.

4. La compagna/il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della tessera è atto dovuto e può avvenire anche attraverso strumenti telematici.

5. L'atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è altresì responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.

Art. 3

1. Non è ammessa la contemporanea iscrizione al partito e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea abbia rapporti ufficialmente stabiliti.

2. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito.

## II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO

Art. 4

1. L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla democrazia; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per la quale il partito si batte.

2. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori e delle persone anziane.

3. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito.

4. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea appoggia la costituzione, al proprio interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la



libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non.

5. Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta.

6. Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito.

7. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche.

8. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto.

9. Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivolte/rivoltegli.

Art. 5

1. Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sono tenute/i a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali.


2. Le liste elettorali che gli iscritti e le iscritte sono tenuti a votare, ai sensi dell'art. 5, primo comma, dello Statuto, sono tutte le liste e i/le candidate/i in elezioni uninominali (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, candidate/i Sindaci, candidate/i Presidenti di Provincia, candidate/i Presidenti di Giunta regionale, candidate/i Presidenti di Circoscrizioni o Municipalità, candidate/i Sindaci delle Aree Metropolitane, candidate/i in collegi provinciali uninominali) il cui sostegno sia stato deciso dall'organismo politico competente per la collocazione politica del partito.

3. Sono inoltre tenute/i ad appoggiare gli organismi e le associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa.

4. Il Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere verificati.

5. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

6. Le/gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.



## Art. 6

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali, nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.

## Art. 7

1. Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto.

2. La funzione dirigente si esprime nel: a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i; b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione; c) assicurare la circolazione delle informazioni; d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni; e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti; f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione; g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.

3. Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in corso entro 3 mesi dall'inizio della campagna di tesseramento. I compagni e le compagne componenti degli organismi esecutivi, dirigenti e di garanzia che non partecipino ad alcuna seduta valida dell'organismo del quale sono componenti nei 18 mesi dalla prima assenza, sono dichiarati/e decaduti/e. I compagni e le compagne dichiarati/e decaduti/e non possono essere riproposti nell'ambito dello stesso mandato congressuale.

## Art. 8

Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.

## Art. 9

1. Il partito è una collettività politica unitaria con una pratica politica ed una direzione unitarie. Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di aggregazioni o tendenze, sia in fase congressuale sia nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica.

2. Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio adeguato.

3. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate.

## Art. 10

Lo scioglimento del partito, la sua confluenza o unificazione in una nuova soggettività politica possono essere decisi solo dal congresso del partito con la maggioranza dei due terzi delle delegate e dei delegati.



## Art. 11

1. Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.
2. Tali consultazioni sono effettuate se richiesto dalla maggioranza assoluta del CPF o del CPN o da un quinto degli iscritti della federazione o da un decimo del partito a livello nazionale, in almeno tre regioni. Possono essere altresì promosse dalla direzione nazionale in caso di grave conflitto nei territori fra organismi dirigenti circa la collocazione politica del partito e la individuazione di candidature per le liste elettorali di pertinenza federale.
3. La Direzione Nazionale si dota di un regolamento per lo svolgimento dei referendum di cui all'art. 11.

## Art. 12

1. L'ordine del giorno con il quale è convocato l'organismo dirigente e l'assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l'esplicitazione, con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo dirigente o assemblea di circolo.
2. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità.
3. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.

## III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

## Art. 13


L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali.

## Art. 14

1. Il circolo è l'istanza fondamentale del partito.
2. Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di lavoro, di studio o tematico; può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro.
3. Si possono costituire nuclei organizzativi, composti da un numero di compagne/i minore di quelli necessari per la formazione di un circolo, purché organizzativamente giustificati e ai fini di una più agevole azione politica e sociale. Tali strutture sono costituite su istanza degli interessati al circolo più vicino o comunque contiguo ed ad esso fanno capo e non costituiscono livello congressuale. A fronte di diniego alla costituzione o mancata risposta entro trenta giorni da parte del circolo a cui è stata presentata la domanda è ammesso ricorso al comitato politico federale che decide entro trenta giorni.
4. Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte.

## Art. 15

1. L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale e dai/lle singoli/e iscritti/e.
2. Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedano nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operino nel medesimo ambito di lavoro o di studio.




## Art. 16

1. La costituzione dei circoli è diritto dei proponenti, ed è, in ogni caso, sempre deliberata dal comitato politico federale che deve pronunciarsi alla prima riunione utile, e comunque entro 60 giorni dalla richiesta, e che, ove approvata la proposta, ne convoca il congresso costitutivo.
2. Contro il diniego alla costituzione di un circolo comunicato per iscritto, è ammesso ricorso entro 30 giorni al CNG che può chiedere una nuova deliberazione al CPF, che decide a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Non può darsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e di luogo, di lavoro, di studio o tematico, con meno di 10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere.
4. I circoli tematici hanno gli stessi doveri e godono della medesima titolarità degli altri circoli. I circoli tematici devono essere costituiti su scala territoriale ampia, possibilmente quella cittadina, metropolitana, circoscrizionale o municipale.
5. I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali, municipali o zonali) anche tematici.
6. I coordinamenti, ad ogni modo, non costituiscono istanze di partito.
7. Si può dar vita a forme di coordinamento di attività a livello mesoregionale e trasfrontaliero non permanente su decisione di più comitati regionali e/o federali, sulla base di tematiche di lavoro comuni. Esse si coordinano in ogni caso con gli organismi dirigenti del partito, i dipartimenti nazionali, le commissioni di lavoro nazionali, regionali e territoriali.
8. Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono sede decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del circolo.
9. Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione, dell'ambiente, del territorio.

## Art. 17

1. Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i.
2. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo, laddove presente.
3. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo, laddove presente. Ove non presente il direttivo, l'assemblea del circolo si riunisce almeno una volta al mese.
4. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i.
5. Quando vi è richiesta di convocazione dell'assemblea da parte di un quinto degli iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi non oltre 30 giorni. In mancanza provvede il collegio di garanzia di federazione.



## Art. 18

1. Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da un una/un segretaria/o. I circoli con meno di 30 iscritti possono decidere, in sede congressuale, di non eleggere il comitato direttivo, le cui funzioni in tal caso sono assunte dall'assemblea degli iscritti. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario.

2. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici.

3. Il comitato direttivo, per i circoli con più di 30 iscritti e per quelli con meno di 30 iscritti ove istituito, è eletto dal congresso del circolo.

4. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti. Nel caso in cui, per i circoli sotto i 30 iscritti, il congresso decida di non eleggere il comitato direttivo, la/il segretaria/o è eletto direttamente dall'assemblea degli iscritti a maggioranza di voti.

## Art. 19

1. La federazione è costituita di norma su base provinciale.

2. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale caratterizzate da omogeneità.

3. Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.

4. La direzione nazionale può costituire coordinamenti delle federazioni che insistono sulle medesime aree metropolitane.

## Art. 20

1. Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del PRC-SE sulla base delle norme del presente Statuto.

2. Per quanto riguarda l'Europa, i circoli e le federazioni all'estero hanno la stessa organizzazione, funzione politica ed autonomia dei circoli e federazioni in Italia. Per costituire una federazione, di norma, è necessaria l'esistenza di almeno 3 circoli nello stesso Paese. Per le eccezioni decide il Cpn.

3. Le federazioni e i circoli in Europa possono costituire un coordinamento come organismo collegiale e paritario di collegamento e di comunicazione tra le/i compagne/i iscritte/i in Europa. I modi e le forme di funzionamento di tale coordinamento vengono stabilite in modo condiviso dalle federazioni e dai circoli stessi. L'assemblea dei segretari dei circoli elegge il coordinatore europeo. E' componente di diritto del coordinamento, il responsabile nazionale del dipartimento degli italiani nel mondo.

4. Per quel che riguarda la presenza del partito negli altri continenti, questa potrà essere adattata alla realtà sociale e politica dei paesi di accoglienza assumendo, in accordo con il Dipartimento nazionale, forme organizzative anche diverse dai circoli e dalle federazioni europee.

5. Le organizzazioni del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all'estero.

## Art. 21

1. Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito.



2. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze nazionali e linguistiche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze.

Art. 22

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale eletto dal congresso regionale.

Art. 23

1. Il partito riconosce la condizione specifica della autonomia sarda così come si esprime nei suoi valori di progresso e di sentimento unitario di popolo, coerentemente con gli obiettivi di liberazione umana; di identità e di espressività del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico; del progetto di rinascita economica e sociale delineato dalla norma costituzionale dell'articolo 13 dello statuto d'autonomia. E ciò essenzialmente in coerenza con l'ispirazione del pensiero di Antonio Gramsci e di Emilio Lussu in tema di sentimento nazionale, di democrazia effettiva e di autogoverno del popolo, da affermare nel contesto unitario italiano, europeo e mediterraneo.

2. Conseguentemente, al partito in Sardegna è riconosciuto: a) il diritto di proposta del progetto di rinascita economica e sociale dell'isola da assumere come parte integrante dell'iniziativa politica generale del partito in sede nazionale e comunitaria; b) il diritto all'indicazione della propria rappresentanza politica nelle istanze unitarie a carattere sovraregionale; c) una dotazione adeguata di mezzi e risorse commisurata alla effettiva consistenza organizzativa ed elettorale del partito in Sardegna, da definirsi in un quadro di utilizzazione equa delle risorse complessive del partito. Il livello regionale provvede a sua volta al riconoscimento delle disponibilità in favore dei circoli e delle associazioni di base riferibili al partito, con modalità di ripartizione da definire con criterio generale ed obiettivo in sede di comitato politico. Le risorse derivanti dal rimborso delle spese elettorali delle consultazioni regionali e di quelle locali, se e in quanto esistenti, sono interamente riconosciute in capo al partito in sede regionale che opererà con analogo criterio di utilizzazione interna così come sopra indicato.

#### IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE

Art. 24

1. Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere.

2. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento.

3. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.

#### V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI

Art. 25

1. Le/i giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione ComunistaSinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei giovani comunisti.

2. Le/i giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al PRC-SE. L'iscrizione al partito deve essere di



norma effettuata presso il circolo di competenza.

3. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al portavoce provinciale è riconosciuta la possibilità di iscriverne ai circoli di competenza, nel pieno rispetto dell'art. 2 dello Statuto, le/i giovani comuniste/i che non abbiano un'agevole possibilità di contattare i circoli territoriali o tematici ovvero di promuovere la creazione di nuovi circoli tematici (scuola, università, lavoro precario) secondo quanto stabilito dall'art. 16 dello Statuto.

4. All'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile.

5. L'assetto organizzativo delle/dei giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi giovani comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito.

6. A livello di federazione, l'assemblea delle/dei giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei giovani comuniste/i.

7. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i giovani comuniste/i.

8. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversità di genere.

9. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti.

10. La/Il portavoce nazionale (se due, necessariamente rappresentanti la diversità di genere) è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i.

11. L'organizzazione dei/delle giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.

12. Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di comprovata inattività, o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, allo scopo, il coordinamento nazionale individua una/un compagna/ cui vengono affidati i compiti stabiliti dal regolamento nazionale dell'organizzazione.

13. Nel caso in cui il coordinamento nazionale perdesse la metà più uno dei suoi membri, i rimanenti hanno l'obbligo di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria. Passato questo termine, il comitato politico nazionale



ha il diritto di individuare, di concerto con i membri rimanenti del coordinamento nazionale stesso, un compagno/una compagna dei giovani comunisti a cui affidare il compito di convocare entro tre mesi una conferenza nazionale straordinaria.

14. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria provinciale. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria regionale.

15. La /Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale e della direzione nazionale del partito: qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. Fa o fanno parte, come invitati permanenti, della segreteria nazionale.

#### VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

##### Art. 26

1. Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono periodicamente in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale ogni volta che se ne ravvisi la necessità, e si articola in conferenze a livello regionale e federale.

3. La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito.

4. Il comitato politico federale e quello regionale possono convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

#### VII - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE

##### Art. 27

1. Il partito, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, terrà una conferenza nazionale sulle tematiche e i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/dei migranti.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale.

3. Il comitato politico federale può convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.

#### VIII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE

##### Art. 28

1. Le donne comuniste si riuniscono periodicamente in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere.

2. La conferenza è convocata dalla direzione nazionale ogni volta che se ne ravvisi la necessità e si articola a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.

##### Art. 29

I dipartimenti nazionali e/o dei comitati politici federali e/o regionali possono proporre alla direzione nazionale lo svolgimento di conferenze nazionali su temi di carattere generale.



## IX- LE CONFERENZE DI ORGANIZZAZIONE E ALTRE CONFERENZE

## Art. 30

1. Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali.
2. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione.
3. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.

## Art. 31

1. Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione.
2. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali.
3. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.

## Art.32

1. Le/i segretarie/i di circolo si riuniscono in assemblea, a livello nazionale, almeno una volta all'anno.
2. L'assemblea delle/dei segretarie/i di circolo è convocata dalla direzione nazionale e può svolgersi con modalità articolate sul territorio.


## X - I CONGRESSI

## Art. 33

1. Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo.
2. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso.
3. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni.
4. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale.
5. Il partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, di donne e di uomini, salvo che la presenza di genere sul totale degli iscritti lo renda impossibile.
6. La stessa regola vale per le conferenze di partito.
7. I comitati politici eletti dai congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale e per le segreterie.

## Art. 34

Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.



## Art. 35

1. Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti.
2. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio federale di garanzia, che risponde entro 10 giorni.
3. Elege il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.

## Art. 36

1. Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale.
2. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, la direzione nazionale è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro venti giorni.
3. Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.

## Art. 37

Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al collegio federale di garanzia per i congressi di circolo e al collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e di federazione.

## Art. 38

1. Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale.
2. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta approvata dai comitati politici di una o più federazioni che rappresentino almeno un terzo degli iscritti ovvero per decisione del comitato politico a maggioranza dei componenti.
3. Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio regionale di garanzia.
4. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale.

## Art. 39

1. Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i.
2. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni.
3. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato



politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello.

4. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia.

5. L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale.

6. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse.

Art. 40

1. Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani.

2. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti.

#### XI - GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Art. 41

1. Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, all'assemblea di circolo, o al comitato direttivo di circolo ove eletto, al comitato politico federale, al comitato politico regionale e al comitato politico nazionale.

2. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno.

3. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o, sentito l'organo esecutivo corrispondente, o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti.

4. Il segretario deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta di un terzo dei componenti, entro cinque giorni.

5. In mancanza, provvede il collegio di garanzia competente.

6. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.

Art. 42

1. L'assemblea di circolo o, laddove eletto, il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale.

2. Il tesoriere, o il comitato direttivo, laddove eletto, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo previo parere del collegio federale di garanzia.


3. L'assemblea o, ove eletto il comitato direttivo, elegge al suo interno, a maggioranza di voti, la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria.

4. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti, con l'elezione, incarichi specifici.

5. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

6. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso.

7. L'assemblea degli iscritti o, laddove istituito, il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il



capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta delle assemblee di circolo alla presenza della segreteria provinciale.

Art. 43

1. Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza.

2. Esso si riunisce almeno ogni due mesi.

3. Deve prevedere la rappresentanza di tutti i circoli. I segretari di circolo sono invitati permanenti.

4. Per le federazioni oltre mille iscritte e iscritti la componente territoriale non potrà essere inferiore complessivamente al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dai delegati al congresso.

5. Esso di norma non potrà superare il numero di cento membri, tenendo in ogni caso conto della funzionalità.

6. Le/i componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia.

7. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

8. Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo.

9. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.

10. La/il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo.

11. Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria.

12. Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili.

13. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale.

14. Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito.


15. Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo.

16. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.

Art. 44

1. Il comitato direttivo, laddove eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato.

2. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il



lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive.

3. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni: - scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione; - piano di lavoro della federazione; - questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione; - costituzione di nuovi circoli; - costituzione di coordinamenti comunali, zonali, circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.

Art. 45

1. Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, cura l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività delle federazioni.

2. Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o, una/un tesoriera/e e una segreteria, e qualora lo ritenga necessario, la/il presidente del comitato politico regionale.

3. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici.

4. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione.

5. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo e, su proposta di questi, discute e approva i criteri relativi all'organizzazione funzionale dell'attività dei gruppi.

6. Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi.

7. Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia.

8. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

Art. 46

1. Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito.

2. Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.

3. Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed estero ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato.

4. E' convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti.

5. Le/i componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio nazionale di garanzia.



6. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali.

7. Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi.

8. Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriera/e nazionale, la segreteria, la direzione nazionale.

9. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo.

10. Fanno parte di diritto del comitato politico nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari, e i portavoce nazionali dei/lle giovani comuniste/i.

11. Il comitato politico nazionale può eleggere al suo interno un/una presidente.

Art. 47

1. La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale.

2. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito.

3. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso.

4. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il parlamento italiano e quello europeo e sulla proposta di indicazione per i capigruppo al parlamento italiano ed europeo.

Art. 48

1. La segreteria nazionale è organo con funzioni esecutive.

2. A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici da comunicare al comitato politico nazionale.

3. Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione nazionale, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.

Art. 49

1. La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.

2. La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolta oltre tre mandati congressuali interi consecutivi e, comunque, per non più di 10 anni consecutivi.

3. Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione.

Art. 50

1. L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto.

2. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione a scrutinio segreto del presidente.

3. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto.

4. C'è libertà di candidatura.

5. Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la



maggioranza dei voti.

6. Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta, si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni.

7. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto.

8. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.

Art. 51

1. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime.

2. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto.

Art. 52

Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi.

Art. 53

1. La segreteria di circolo, di federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti del direttivo del circolo, del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale.

2. La proposta viene avanzata dal segretario di circolo, di federazione o regionale.

3. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del direttivo di circolo, del comitato politico federale o del comitato politico regionale. Risulta eletta la lista che ottiene più voti.

Art. 54

1. Per tutti gli altri incarichi di partito e per la designazione a cariche pubbliche si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto segreto.

2. In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo territorio, ciascun circolo o federazione avanza una proposta sulla quale decide l'istanza superiore.

3. E' da evitare la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e.

4. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare ad incarichi di pari livello, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.

5. Le segreterie devono essere costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello.

6. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito.

Art. 55

1. Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 56

1. La/Il direttrice/e di Liberazione, sentita la redazione, degli altri organi di

